



Valorizzazione del Patrimonio Storico San Gemini



STATUTO dell'Associazione

"VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO SAN GEMINI"

Organizzazione di Volontariato



COSTITUZIONE E SEDE

Articolo 1 - Costituzione e Sede legale

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, l'Associazione denominata **"Valorizzazione del Patrimonio Storico San Gemini"**, Organizzazione di Volontariato, in forma breve Associazione V.P.S. Odv.

L'Associazione ha sede legale in San Gemini, Via Campo di Fiori n. 3.

La sede legale potrà essere trasferita nell'ambito del Comune, con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.

FINALITA'

Articolo 2 - Scopi sociali

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'associazione ha lo scopo di individuare scopi, obiettivi, finalità specifiche dell'associazione.

L'associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017:

- a) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni*
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- c) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare, gestire quanto di seguito descritto.

L'Associazione ha per scopo la tutela e la conservazione, il recupero e il restauro, nonché la valorizzazione del patrimonio dei beni storici, artistici, culturali e opere d'arte, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni. E' compresa tra le finalità la creazione, l'organizzazione e la gestione di attività culturali ed artistiche, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura che contribuiscano alla fruibilità dei beni culturali e alla loro classificazione.

Per raggiungere lo scopo sociale l'Associazione potrà promuovere studi e ricerche storiche sui beni; sollecitare iniziative per un'opera di educazione artistica e culturale a mezzo conferenze, dibattiti, convegni ecc.; sviluppare relazioni con le Autorità civili e religiose, le Amministrazioni, la Chiesa, le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni pubbliche, private e religiose.

L'Associazione può esercitare, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, anche attività secondarie e strumentali all'obiettivo principale, come la raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti coi sostenitori.

Articolo 3 – Assenza scopi di lucro e Quote associative

L'Associazione non ha fini di lucro né limiti di durata e si ispira a principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

Essa provvede al raggiungimento dello scopo sociale sia con gli apporti personali degli associati tramite la quota associativa, sia con eventuali contributi e sovvenzionamenti dello Stato, degli Enti locali pubblici, sia con erogazioni e lasciti diversi dei privati e associazioni, sia infine con proventi derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali connesse alle finalità istituzionali.

La quota associativa annua è fissata dal Consiglio Direttivo; è dovuta per intero qualunque sia la data della domanda di iscrizione; è distinta per tre livelli: fondatori - cofondatori, sostenitori, ordinari e giovani.

ASSOCIATI

Articolo 4 - Soci

Possono aderire alla Associazione con la qualifica di soci tutti coloro che, nello spirito del volontariato, intendono prestare la loro opera gratuitamente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione stessa. Sono:

- Soci *fondatori* quelli che hanno formalmente costituito l'Associazione partecipando all'Atto Costitutivo;
- Soci *cofondatori* quelli che, insieme ai soci fondatori, hanno ideato, progettato e concretizzato l'iniziativa della costituzione dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, ne indicherà i nominativi;
- Soci *sostenitori* quelli che contribuiscono all'attività dell'Associazione con particolari sovvenzioni ed elargizioni;
- Soci *ordinari* quelli che pagano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci *giovani* che abbiano un'età non inferiore ai 16 anni compiuti;
- Soci *onorari* quelli che rendono all'associazione servizi di particolare valore sociale o morale. La loro nomina viene stabilita dal Consiglio Direttivo che ne informerà l'assemblea.

Articolo 5 - Ammissione e numero soci

Per essere ammessi nelle varie categorie di socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. Indicare nome e cognome o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.

- b. Dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro 30 giorni, su tale domanda.

Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 60 giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in modo definitivo.

Chi desidera diventare socio sostenitore, ordinario, giovane o onorario, deve sottoscrivere un modulo compilato con i propri dati anagrafici, codice fiscale e specifica della categoria di ammissione.

Articolo 6 - Diritti e doveri soci, perdita qualifica associato

Lo status di socio si perde per mancato pagamento della quota sociale, espulsione per gravi e reiterati comportamenti ed azioni in contrasto con i fini sociali o che arrechino danno al prestigio dell'Associazione, dimissioni presentate per iscritto dal socio, decesso del socio.

Le strutture dell'Associazione devono ispirarsi ai principi della democraticità.

Le ammissioni, il recesso per morosità e le esclusioni ed ogni altra decisione inerente i soci devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'assemblea, previa comunicazione all'interessato.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo di controllo con un preavviso di almeno 15 giorni.

Articolo 7 - Soci VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, i quali mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti e condizioni stabilite dal consiglio direttivo. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 8 - LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs 117/2017, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore

ORGANI STATUTARI

Articolo 9 - Organi dell' Associazione

Gli organi statutari sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea dei soci

Tutte le cariche dell'associazione sono elettive e non sono retribuite. Quindi tutti gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Articolo 10 - ASSEMBLEA dei soci

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci se in regola con il versamento della quota associativa, i quali vi parteciperanno con diritto di voto. Anche i soci onorari possono partecipare con diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta; ciascun socio può avere diritto ad un massimo di 2 (due deleghe).

L'assemblea è convocata dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, nonché quando il Presidente stesso o il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o su richiesta dei 2/3 dei soci, mediante comunicazione diretta agli associati e avviso pubblico affisso presso i locali della sede sociale almeno 8 giorni prima della riunione.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

Le delibere sono valide quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti.

Per la modifica del presente Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci riuniti in assemblea straordinaria.

Articolo 11 - Competenza Assemblea dei soci

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs 117/2017.s

I compiti dell'assemblea ordinaria sono:

- approvare la relazione sull'attività dell'anno precedente, il bilancio consuntivo ed il conto preventivo, compilati a cura del Consiglio Direttivo;
- eleggere ogni tre anni i componenti del Consiglio Direttivo ed eventuale Organo di controllo;
- nominare, se ritenuto opportuno, il Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

Articolo 12 - Il PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, interni ed esterni, di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri o direttamente dall'assemblea dei soci e la loro carica dura sino al termine del mandato di consigliere.

Articolo 13 - Il CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) Consiglieri eletti dall'assemblea; esso rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o cessazione dall'incarico viene cooptato il primo dei non eletti.

Articolo 14 - Riunioni

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere eterminati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 15 - Competenze

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- b. elabora i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e stipula tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- c. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere e delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci)

- d. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; e delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- e. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente e svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 16 - Convocazioni

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni, in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 17 - Il Rendiconto, il Patrimonio e le risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi indicati al precedente articolo 3.

Il bilancio consuntivo, comprendente l'esercizio finanziario dell'Associazione che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile. In detto bilancio devono essere iscritti i beni, i contributi o i lasciti ricevuti dall'Associazione.

Qualora le entrate siano inferiori a 220.00 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Articolo 18 - Raccolta fondi

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna attività.

Articolo 19 - L'ORGANO DI CONTROLLO

La gestione dell'Associazione è controllata dall'Organo di controllo, anche monocratico, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca a presiede le riunioni.

L'Organo di controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

Esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017.

SCIoglimento

Articolo 20 - Scioglimento dell' Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione avverrà con deliberazione per constatata impossibilità di raggiungimento degli scopi, adottata dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei voti. In tal caso l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

Articolo 21 - Rinvio alle leggi in materia di TERZO SETTORE

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Lede Corbelli

